



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622834



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggocal.it

Ordinanza n° 700

Prot. _____ del 25/09/2025

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA REGGIO CAMPI E VIA SALITA CAPPUCCINELLI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO DAL 29/09/2025 AL 16/02/2027

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza inviata dall'arch. Giuseppe Iannone in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Soseteg s.p.a. - P.E.C.: giannone@oappc-rc.it; con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza di divieto di sosta in via Reggio Campi per installazione ponteggio;

Vista gli elaborati grafici allegati;

Vista la documentazione fotografica;

Vista l'autorizzazione n. 216859/2025 rilasciata dal Servizio Occupazione Suolo Pubblico di questo Ente;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in via Reggio Campi, a partire dall'intersezione con via Salita Cappuccinelli e per circa 30,05 m in direzione Sud per come rappresentato negli elaborati grafici allegati

in via Salita Cappuccinelli, a partire dall'intersezione con via Reggio Campi e per circa 38,65 m in direzione Est per come rappresentato negli elaborati grafici allegati

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m su via Reggio Campi e di almeno 2,50 m su via Salita Cappuccinelli;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

dalle ore 06:00 del 29/09/2025 alle ore 18:00 del 16/02/2027

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmettente e dispositivi catarifrangenti;
- segnalare l'interdizione al transito pedonale predisponendo un percorso alternativo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggical.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li _____

IL TECNICO ISTRUTTORE:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonino Diano,



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

